



COMUNE DI ARZANO
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

ORDINANZA
N. 43 DEL 08-12-2020

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA.

L'anno **duemilaventi** addì **8** del mese di **dicembre** 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; **VISTO** il decreto-legge 25/03/2020 n° 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;

VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 che proroga la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/01/2021;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) comma 4 let. f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA l'Ordinanza Regione Campania n.89 del 5 novembre 2020, con la quale, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020: 1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

VISTA l'ordinanza Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ordina : 1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1.con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso

somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio; 1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

RILEVATO che, l'ordinanza regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, con riferimento al territorio della regione Campania e fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, prevede,; 2 - dal 24 novembre 2020 la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria; - dal 30 novembre 2020 le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;

CONSIDERATO che - nella stessa Ordinanza Regionale -veniva altresì prevista la realizzazione di uno screening di massa su base volontaria, attraverso test di tipo antigenico, coinvolgente minori, genitori e familiari conviventi e docenti; -

VISTA, altresì, l'ordinanza del presidente della Regione Campania n. 93 del 28.11.2020, con la quale:

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.2., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di continuare gli screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente, agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 9 dicembre 2020; 1.2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza; 1.3. con decorrenza immediata, restano altresì consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 Giunta Regionale della Campania Il Presidente anni) e della prima classe della scuola primaria, nonché delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

DATO ATTO che per la Regione Campania, con ordinanza del Ministero della salute del 13/11/2020, si applicano le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, (cosiddetta Zona Rossa);

VISTA la propria ordinanza n. 40 del 24 novembre 2020 con la quale si ordinava la sospensione delle attività didattiche scolastiche in presenza dal 30 novembre e fino al 07 dicembre 2020;

DATO ALTRESI' ATTO che le misure di cui alla predetta ordinanza del Ministero della Salute del 13.11.2020 (zona rossa per la Campania) sono state confermate con l'ordinanza dello stesso ministero del 27 novembre 2020, valida fino al 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale che, pur se ha registrato, negli ultimi giorni, un calo di casi positivi al Covid-19, presenta ancora condizioni di criticità;

RITENUTO pertanto che, nelle more di ulteriori emanazioni delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Ordinanze della Regione Campania sull'argomento, si rendono necessarie misure specifiche sul territorio comunale ai fini del contenimento della pandemia;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui all'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, e s.m.i. nonché nella sua qualità di autorità di P.C. sul territorio comunale;

ORDINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **a far data dal 09 Dicembre 2020 e fino al 22 Dicembre 2020** è disposta la proroga della sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;
3. A far **data 09 Dicembre 2020 e fino al 22 Dicembre 2020** è disposta la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori in tutte le scuole pubbliche e private del territorio comunale;

- Resta consentita la DAD e le attività di segreteria delle scuole;
- Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;
- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a:

- 1) Sig. Prefetto di Napoli;
- 2) Sig. Presidente della Regione Campania
- 3) Ai sigg.ri Dirigenti scolastici;
- 5) Al Comando di Polizia Municipale

***LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA***